TEMA DI POLITICA PROFESSIONALE DA DISCUTERE SU PROPOSTA DI ALA ASSOARCHITETTI	
A18_20	
Società Tra Professionisti	
Coordinatore: per ALA Alessio Burini – 22.01.2018	
PROPOSTA	COMMENTI/CONTRIBUTI

Premesse

L'introduzione normativa delle STP ha costituito, in via generale, una significativa novità rispetto alle tradizionali formule di esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Altresì le professioni di area tecnica scontano la preesistente presenza delle Società di Ingegneria e di Architettura, società costituite nella forma di società di capitali, o società cooperative a compagine mista, che da decenni operano nel settore pubblico e, con recente piena legittimazione normativa (Legge sulla Concorrenza 04.08.2017, n. 124) in quello privato. La comprovata scarsa attrattività delle STP suscitata nei professionisti di area tecnica sembra poter derivare: 1. dal diverso quadro normativo cui sono assoggettate le Società tra Professionisti rispetto alle Società di Ingegneria, condizione che non garantisce un'equilibrata concorrenza capace di assicurare alle due forme societarie le medesime condizioni di competitività operativa in ambito pubblico e privato (es.: modalità di iscrizione agli Albi professionali e al Registro delle Imprese; partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e obblighi di informazione nei confronti della clientela; regime di responsabilità, sul piano civilistico, per i danni causati dalla società nell'esercizio delle prestazioni professionali ad essa conferite; regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e relativa responsabilità sul piano deontologico); 2. dai dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore della norma istitutiva delle STP, per effetto delle lacune normative che la caratterizzano (Cfr: Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 224-2014/I – aprile 2014); fra essi si citano: il "regime di responsabilità"(se sia in capo alla società o al singolo socio professionista che esegue la prestazione, con evidenti ricadute sul piano della scelta del modello societario); la "presenza di soci non professionisti" esercenti professioni non protette e che non partecipino per sola finalità d'investimento, cui non solo è negato di assumere il titolo di soggetti attuatori, limitando il carattere multidisciplinare che dovrebbe altresì caratterizzare le STP, ma la cui partecipazione per "prestazioni tecniche" strumentali allo scopo sociale produce dubbi sull'ammissibilità di attività strumentali all'oggetto sociale stesso; 3. dalla limitata convenienza del regime tributario; 4. dalla distonia fra le determinazioni assunte dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate rispetto al regime previdenziale previsto per i soci azionisti (reddito d'impresa a fini fiscali e reddito da lavoro autonomo a fini previdenziali); 5. dal carente coordinamento tra il Codice Civile e i regolamenti degli Ordini di appartenenza che richiedono di essere, in tal senso, rivisitati. In ultimo deve essere citata un'ulteriore carenza normativa, a danno delle STP, laddove il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) all'Art. 46 "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", comma 1, lett. b, esclude le società di professionisti che adottano il modello societario di società di capitali, nonostante tale forma societaria (del tipo S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) sia prevista fra quelle adottabili per una Società tra Professionisti.	

Sintesi della proposta	
Da quanto precede si ritiene di aderire alla proposta di istituire una specifica Società tra Professionisti dedicata alle professioni di area tecnica, nominabile come "Società tra Professionisti Tecnici" o "Società Professioni Tecniche Integrate" (definizione che più esplicitamente estrinseca l'eventuale tipologia multidisciplinare della Società). Tale Società dovrebbe essere disciplinata da norme e regolamenti dedicati, la cui chiarezza, flessibilità ed aderenza alla specifica realtà categoriale cui si rivolge ne garantisca l'efficace operatività. Pertanto si propone, in via preliminare e non esaustiva, che:	
- il modello societario di riferimento sia quello della società di capitali o cooperative (cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società di capitali); - il quadro normativo e disciplinare dovrebbe regolamentare i seguenti aspetti:	
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;	
b) l'ammissione in qualità di soci: dei professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni; dei professionisti esercenti forme professionali non ordinistiche di cui all'Art. 1, comma 2 Legge 14.01.2013, n. 4; soggetti non professionisti aderenti per finalità di investimento (persone fisiche o giuridiche); dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero esercenti forme professionali non ordinistiche, ovvero aderenti per finalità di investimento (persone fisiche o giuridiche);	
c) capitale sociale: posseduto, per almeno il 60%, da professionisti sia appartenenti alle professioni protette sia esercenti forme professionali non ordinistiche come sopra individuate;	
d) la restante aliquota massima (40%) del capitale sociale potrà essere reso disponibile ai soci di capitale (persone fisiche e giuridiche) per finalità d'investimento;	
d2) In quanto società di capitali che opera in ambito tecnico obbligo di presenza del Direttore tecnico	
e) obbligo di iscrizione al: Registro delle Imprese territorialmente competente, sezione ordinaria (speciale: da approfondire comma 2, art. 16 del D. Lgs. 02.02.2001, n. 96); iscrizione alla Camera di Commercio locale; iscrizione in apposito casellario istituito presso ANAC;	
f) obbligo di comunicazione all'Ordine/i – Collegio/i – Albo/i competenti per territorio della costituzione della Società, completo dell'organigramma dei soci;	
g) i soci risponderanno per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte (responsabilità limitata dei soci);	
h) obbligo di stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci nell'esercizio dell'attività professionale, ordinisticamente regolamentata e/o non regolamentata;	
i) i soci che nell'ambito della società, modello societario S.r.l., eseguono attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico in qualità di soci d'opera, gli amministratori della società e il direttore tecnico~~, ove previsto, saranno~~ **dovranno essere** professionisti iscritti ai rispettivi Albi/Ordini/Collegi, così da rendersi responsabili, sul piano deontologico, delle attività della società;	Proprio perché si intende operare come società tecnica nel campo dei lavori pubblici la figura del Direttore Tecnico dovrebbe essere obbligatoria
l) il cliente potrà chiedere che la prestazione professionale sia svolta da uno o più soci in possesso delle competenze e abilitazioni normativamente previste, ovvero delle competenze richieste nel caso di prestazioni non regolamentate nel sistema ordinistico;	
m) i soci che nell'ambito della società, modello societario S.r.l., eseguono attività professionali in qualità di soci d'opera, sia regolamentate nel sistema ordinistico sia nelle forme professionali non ordinistiche di cui all'Art. 1, comma 2 Legge 14.01.2013, n. 4, gli amministratori della società e il direttore tecnico, ove previsto, potranno partecipare ad altra società avente scopi sociali analoghi o coincidenti; come pure una StPt potrà partecipare ad altra StPT in qualità di socio per finalità di investimento;	
n) dovranno essere sempre identificate e differenziate, esponendo importi separati, le quantificazioni economiche di ciascuna delle prestazioni richieste alla società, in funzione delle differenti professionalità che ne sottoscriveranno le elaborazioni;	
o) gli Ordini/Albi/Collegi cui saranno iscritti gli amministratori e i soci che nell'ambito della società, modello societario S.r.l., eseguono attività professionali regolamentate in qualità di soci d'opera, avranno compiti di vigilanza sul rispetto dei codici	

deontologici, questi ultimi opportunamente adeguati alla nuova fattispecie societaria, come pure sulle norme vigenti afferenti i corrispettivi (es. D.M. 17.06.2016);	
p) aspetti previdenziali: per le società di nuova costituzione, anche per quelle derivanti da trasformazione di Società di Ingegneria, oltre a non modificare quanto previsto per il contributo soggettivo già previsto a carico dei soci professionisti, si ritiene che una quota (si propone il 50%) del contributo integrativo versato alle Casse di Previdenza debba essere accreditato nel "cassetto pensionistico" di ciascuno dei soci contribuenti, purché non pensionato.	
q) agevolazioni fiscali: per i primi tre anni di attività della società le imposte dirette IRES (primi tre anni, anche non consecutivi, in cui il reddito fiscale sia positivo) e IRAP saranno ridotte del 50% limitatamente ai casi in cui, per le società di capitale, quest'ultimo sia detenuto per almeno il 70% da soci con età inferiore a 35 anni e a seguito di impegno formale a mantenere attiva la società per almeno cinque anni successivi all'ultimo anno di applicazione dell'incentivo fiscale.	
Si propone permangano invariate, rispetto all'attuale dettato normativo le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.	
Infine, sarebbe interessante prevedere la possibilità che le società di cui trattasi potessero essere classificate quali **startup innovative**, laddove l'oggetto sociale prevedesse, in via prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico (es. hardware/software; ICT, etc.) e la società possedesse gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di settore.	

Obiettivi – Finalità – Scopi attesi

Favorire l'aggregazione dei liberi professionisti di area tecnica, all'oggi operanti prevalentemente in studi con ridotte risorse e limitato orizzonte competitivo, così da assommare olisticamente le conoscenze e le esperienze, come pure incentivare la trasformazione delle Società di Ingegneria che per scopi societari e compagine sociale sono analoghe alla costituenda StPT. Ciò mediante la creazione di modelli societari e relative strutture operative, multidisciplinari e multigenerazionali, capaci di operare con modalità efficienti e coordinate, grazie alla stabile organizzazione di risorse umane e strumentali raggiunta anche con l'apporto dei soci di capitale, così da prestare servizi tecnici di elevata qualità culturale e tecnica che potranno competere efficacemente sul mercato interno ed internazionale.	

Punti di Forza ed Opportunità

Punti di forza: - Maggiore competitività sul mercato; - Integrazione delle conoscenze, delle competenze, dei curricula; - Adeguate garanzie alla committenza in termini di: capacità organizzativa (per le responsabilità di mezzi e di risultato connesse all'incarico conferito); rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione dell'incarico; solidità finanziaria. Opportunità - Favorire la trasformazione delle SdI in StpT (o SPTI) ad oneri ridotti o nulli; - Maggiore efficacia nelle relazioni con il mondo imprenditoriale e con le organizzazioni internazionali; - Maggiori opportunità di accesso all'attività libero professionale e per i più giovani; - Maggiore possibilità di accesso al credito.	

Punti di Debolezza e Criticità

Per il conseguimento degli obiettivi sopra citati è importante e auspicabile che siano introdotte modifiche e integrazioni normative volte a omogeneizzare la normativa che regolamenta l'attività delle Società di Ingegneria rispetto a quelle della StPt (o SPTI) che adotteranno modelli societari di società di capitale e società cooperative. Infatti, ove non si provvedesse in tal senso, parrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza, in quanto alle Società di capitali o cooperative di Ingegneria e Architettura sarebbe concesso di operare in un regime speciale di esonero dagli obblighi prefigurati in questa sede per le StPt, che costituiscono pure obbligazioni deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale. Solo allorquando il nuovo quadro di regole che disciplinerà la Società tra Professionisti	

Tecnici sarà reso cogente anche per le Società di Ingegneria, saranno ripristinate condizioni di equilibrata concorrenza fra le diverse forme societarie così che esse possano operare nei settori pubblico e privato nelle medesime condizioni di competitività.	

Possibili *Partners*

Risorse

Eventuali

Riferimenti Normativi	
Società tra Professionisti **Legge 14 settembre 2011, n. 148** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari **Legge 12 novembre 2011, n. 183** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato **Legge 24 marzo 2012, n. 27** - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture **Legge 7 agosto 2012, n. 134** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese **Ministero della Giustizia - DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34** Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. **Società d'Ingegneria** **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** - Codice dei contratti pubblici **Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 -** Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **legge 4 agosto 2017, n. 124** - Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	